Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 9 aprile 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 aprile 1979, n. **103**.

Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono in:

avvocato generale dello Stato;
avvocati dello Stato;
procuratori dello Stato.

Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato è stabilito in conformità alla tabella *A* allegata alla presente legge.

La tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegato *B* al testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Le qualifiche di vice avvocato generale, sostituto avvocato generale, vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse.

Art. 2.

Nella qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe è attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di due anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

Art. 3.

Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe è attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di tre anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di sette anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

E' soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 4.

La nomina ad avvocato dello Stato è conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il 45° anno di età;

1) i procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;

2) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i magistrati della giustizia militare di qualifica equiparata;

3) i magistrati amministrativi;

4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno;

5) i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

6) i professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

7) i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

L'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato.

Art. 5.

Per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, determinato dal consiglio di cui all'articolo 21 della presente legge, ai procuratori dello Stato i quali alla data del provvedimento che indìce lo scrutinio abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica.

Gli altri posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Qualora, alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante giudizio di promovibilità

risulti superiore al numero dei procuratori aventi titolo a parteciparvi, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso per esame.

Art. 6.

Al terzo comma, lettera *a*), dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, dopo le parole: « procedura civile » sono aggiunte le altre: «diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale e diritto delle Comunità europee ».

Art. 7.

L'articolo 18 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« L'Avvocatura dello Stato è costituita dall'Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali.

L'Avvocatura generale ha sede in Roma.

Le avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corte d'appello.

Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le attribuzioni dell'avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione della corte di appello di Torino l'avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta ».

Art. 8.

L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.

Le avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.

I procuratori dello Stato possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

E' abrogato l'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 9.

L'Avvocatura generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali con sede in Roma, nonché nei procedimenti innanzi a collegi internazionali o comunitari.

Le avvocature distrettuali provvedono alla rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni.

Gli avvocati ed i procuratori dello Stato possono essere incaricati della rappresentanza e difesa delle amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio, su proposta dell'avvocato distrettuale e previo parere del comitato consultivo.

Salva la facoltà dell'Avvocatura generale dello Stato di rendere consultanzione sulle questioni di massima in qualsiasi materia, l'avvocatura distrettuale dello Stato provvede alla consulenza nei riguardi di tutti gli uffici della propria circoscrizione.

Art. 10.

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.

Dal quindicesimo giorno successivo all'ultima delle due pubblicazioni, si applicano nei confronti dell'amministrazione regionale, che ha adottato la deliberazione di cui al precedente comma, le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonché gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile.

L'articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. In caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra Stato e regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Le regioni che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma, possono tuttavia, in particolari casi e con provvedimento motivato, avvalersi di avvocati del libero Foro.

Qualora la regione abbia adottato la deliberazione di cui al primo comma, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate, quando questi ne facciano richiesta.

Art. 11.

All'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti ».

Art. 12.

Le divergenze che insorgono tra il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni interessate, circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, sono risolte dal Ministro competente con determinazione non delegabile.

Le divergenze di cui al primo comma che insorgano tra l'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni regionali, ovvero le altre amministrazioni pubbliche non sta-

tali o gli enti pubblici, sono definite con determinazione degli organi delle regioni o delle predette amministrazioni ed enti, competenti a norma dei rispettivi statuti.

Art. 13.

Nei procedimenti di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti difesi a norma dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono rappresentati dinanzi ai giudici delegati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa.

Nei procedimenti di cui agli articoli 2016 e seguenti del codice civile, le amministrazioni indicate nel comma precedente sono rappresentate da propri funzionari che siano per tali riconosciuti, salvo il caso di opposizione da parte del detentore.

Nei giudizi in materia di pensioni le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei casi in cui non ritengano di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, possono delegare un proprio funzionario a sostenere, anche oralmente, nel corso del giudizio, la loro posizione.

Nessun compenso particolare può essere corrisposto ai funzionari che abbiano svolto le attività di cui ai precedenti commi.

Art. 14.

In tutti i giudizi e procedimenti civili, penali o amministrativi, eccettuati quelli regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nei quali sia parte, anche non costituita, un'amministrazione dello Stato, ovvero una regione, un'amministrazione pubblica non statale o un ente, che abbiano affidato all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, all'atto della pubblicazione di ogni sentenza od a seguito della pronunzia di ogni ordinanza deve essere depositata una copia autenticata in carta libera a disposizione dell'Avvocatura dello Stato.

A tali adempimenti provvede il cancelliere o il segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale presso cui la sentenza è pubblicata o l'ordinanza è depositata.

Art. 15.

L'articolo 15 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« L'avvocato generale dello Stato:

determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;

presiede e convoca il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il comitato consultivo;

vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali;

risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni;

assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;

riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;

fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonché ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorità.

In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianità nell'incarico ».

Art. 16.

L'avvocato generale dello Stato è coadiuvato, nel-esercizio delle sue funzioni, da nove avvocati dello Stato che abbiano conseguita l'ultima classe di stipendio, con l'incarico di vice avvocato generale dello Stato.

Tale incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori.

Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.

Art. 17.

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato assiste l'avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni, cura il funzionamento degli uffici e dei servizi, soprintende agli affari amministrativi e di carattere riservato ed esercita le funzioni di capo del personale, a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei confronti del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284.

L'incarico di segretario generale è conferito ad un avvocato dello Stato che abbia conseguito almeno la terza classe di stipendio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento ed è rinnovabile una sola volta per un altro periodo di cinque anni.

In caso di assenza o di impedimento, il segretario generale è sostituito con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato da un altro avvocato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

Art. 18.

L'avvocato distrettuale dello Stato:

vigila e soprintende, nell'ambito dell'avvocatura distrettuale, all'espletamento delle funzioni di istituto ed alla organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;

assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'avvocatura distrettuale gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;

assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'avvocatura distrettuale, promuovendo l'esame e la decisione col-

legiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati e procuratori;

determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi;

riferisce all'avvocato generale dello Stato sull'attività svolta dall'avvocatura distrettuale, segnalando le controversie più importanti nonché le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;

riferisce al presidente della giunta regionale per gli affari trattati nell'interesse della regione, anche presentando apposite relazioni e segnalando le controversie più importanti nonché le eventuali carenze legislative.

L'incarico di avvocato distrettuale dello Stato è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano almeno conseguito la terza classe di stipendio e maturato in essa cinque anni di servizio.

Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.

L'avvocato distrettuale che cessa dall'incarico può chiedere di essere associato all'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 19.

Gli avvocati e procuratori dello Stato:

trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati;

in caso di divergenza di opinioni nella trattazione di detti affari con l'avvocato generale, con i vice avvocati generali o con l'avvocato distrettuale, possono chiedere, presentando relazione scritta, la pronuncia del comitato consultivo e, se questa è contraria al loro avviso, di essere sostituiti nella trattazione dell'affare per cui è sorta la divergenza di opinioni;

possono essere sostituiti nella trattazione degli affari loro affidati in caso di assenza, impedimento o giustificata ragione; quando ricorrano gravi motivi possono essere sostituiti, con provvedimento motivato, dall'avvocato generale o dall'avvocato distrettuale dello Stato. Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso entro trenta giorni al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori dello Stato, secondo le disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti.

Art. 20.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, è sostituito dai seguenti:

« Gli avvocati dello Stato chiamati a far parte dei gabinetti o degli uffici legislativi dipendenti da un Ministro della Repubblica o cui sia conferito uno degli incarichi previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 e 21 aprile 1972, n. 472, o che siano nominati commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario sono collocati fuori ruolo.

Gli avvocati dello Stato, la cui collaborazione sia richiesta per compiti di natura giuridica in via continuativa e per una durata superiore ad un anno da altra amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, possono essere collocati fuori ruolo.

Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di venti.

Il collocamento fuori ruolo è disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ».

Art. 21.

E' istituito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che è composto:

a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;

b) da due avvocati dello Stato, con incarico di vice avvocato generale, più anziani nell'incarico;

c) da due avvocati dello Stato, con incarico di avvocato distrettuale, più anziani nell'incarico;

d) da quattro componenti, di cui almeno un procuratore dello Stato, eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme dell'articolo 22 della presente legge.

In caso di impedimento o di assenza o quando il consiglio debba espremire parere su provvedimenti che li concernono, i componenti di cui alle lerttere *b*) e *c*) sono sostituiti dagli avvocati che li seguono in ordine di anzianità nell'incarico, i componenti di cui alla lettera *d*) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di elezione.

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

I componenti eletti durano in carica tre anni, non sono immediatamente rieleggibili nè possono essere loro conferiti, finché sono in carica, incarichi direttivi.

Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate dal più giovane dei componenti.

Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale.

Il consiglio non può validamente deliberare se non sono presenti sei dei nove membri che lo compongono; le deliberazioni del consiglio sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti salvo i casi previsti nelle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) e *h*), dell'articolo 23, per i quali è richiesto il voto favorevole di almeno sei componenti il consiglio.

Sono abrogati gli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

Art. 22.

Per l'elezione dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d*) dell'articolo 21, è istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonché da due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di votare per non più di due avvocati ed un procuratore dello Stato quali componenti effettivi e di due avvocati e un procuratore dello Stato quali componenti supplenti.

Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

L'ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.

Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati entro quindici giorni al consiglio in carica, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni.

Con decreto dell'avvocato generale dello Stato vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i quattro componenti effettivi ed i quattro componenti supplenti.

In caso di parità di voti, sono nominati i più anziani nel ruolo.

I componenti eletti, che cessano dalla carica nel corso del triennio, sono sostituiti, con decreto dell'avvocato generale dello Stato, dai componenti supplenti.

Art. 23.

Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni della commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, e successive modificazioni, provvede:

a) ad esprimere parere sulla distribuzione degli avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura generale e le avvocature distrettuali sulla base di criteri da esso predeterminati;

b) ad esprimere parere sulla assegnazione degli avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici ed in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento;

c) a formulare i giudizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli;

d) a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui all'articolo 19 della presente legge;

e) ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e di segretario generale, a norma degli articoli 16, 17 e 18 della presente legge, nonché sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;

f) ad esprimere parere sul conferimento agli avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico;

g) ad esercitare le funzioni della commissione di disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato a norma dell'articolo 24 della presente legge;

h) a designare gli avvocati dello Stato che debbono far parte del comitato consultivo.

Gli atti del consiglio sono pubblici e gli avvocati e procuratori dello Stato possono prenderne visione ed estrarne copia.

Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il consiglio permanente per il personale di cui agli articoli 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, riuniti in seduta congiunta, costituiscono il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.

Il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato provvede:

a) ad esprimere pareri ed a formulare proposte sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;

b) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa;

c) ad esercitare le altre attribuzioni previste dall'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate rispettivamente al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalla presente legge ed al comitato permanente per il personale dalle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 24.

La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e procuratori dello Stato è attribuita al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Agli avvocati ed ai procuratori dello Stato si applicano le disposizioni del titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituendosi alla « commissione di disciplina » e al « consiglio di amministrazione », il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e al « capo dell'ufficio » l'avvocato generale dello Stato ed al « Ministro » il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Agli avvocati dello Stato che abbiano conseguito la terza classe di stipendio si applicano l'articolo 78, ultimo comma, e l'articolo 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 25.

E' istituito il comitato consultivo, composto dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da sei avvocati dello Stato, designati dal consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali abbiano conseguito almeno la terza classe di stipendio, non ricoprano l'incarico di segretario generale e non siano componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

La detta composizione del comitato viene integrata con la partecipazione di due avvocati dello Stato designati dall'avvocato generale in relazione alle materie da trattare e, quando ne ricorrano i presupposti, con la partecipazione dell'avvocato o procuratore dello Stato incaricato della trattazione dell'affare in esame.

L'incarico di componente del comitato consultivo è attribuito con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha durata biennale.

Le deliberazioni del comitato consultivo sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale più anziano nell'incarico.

Art. 26.

Il comitato consultivo è sentito dall'avvocato generale quando si tratti di questioni di massima o di particolare rilevanza, nonché in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi.

Il comitato consultivo altresì:

a) dirime, sentiti gli interessati, le divergenze di opinione che insorgono nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi fra avvocati, che esercitano funzioni direttive, ed avvocati, cui sono assegnati gli affari stessi;

b) stabilisce i criteri di massima per l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati ed ai procuratori dello Stato.

E' sempre facoltà dell'avvocato generale disporre che pareri richiesti all'Avvocatura generale siano resi dal comitato consultivo.

Su richiesta dell'avvocato generale, quando siano necessarie particolari cognizioni tecniche, il comitato consultivo può essere integrato da funzionari dello Stato o di enti pubblici, che partecipano alla seduta senza diritto di voto.

I pareri sono sottoscritti dal presidente del comitato consultivo e dal relatore.

Art. 27.

I primi due commi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.

E' applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici ».

Art. 28.

Gli impegni e gli obblighi di spesa relativi all'Avvocatura dello Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento sono emessi e firmati dall'avvocato generale dello Stato.

Resta ferma la competenza della ragioneria centrale del Ministero del tesoro.

Art. 29.

I vice avvocati generali, i sostituti avvocati generali, i vice avvocati e i sostituti avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato prevista dall'articolo 1, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.

I procuratori, i sostituti procuratori e i procuratori aggiunti dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di procuratore dello Stato prevista dall'articolo 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.

I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel ruolo di seguito agli avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, conservando ai soli effetti economici l'anzianità maturata nella predetta qualifica.

Agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuite la classe di stipendio e l'anzianità corrispondenti all'anzianità di ruolo complessivamente maturata nelle soppresse qualifiche.

I sostituti avvocati generali dello Stato in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere trasferiti nelle avvocature distrettuali solo con il loro consenso.

In sede di prima applicazione della presente legge le funzioni di cui all'articolo 16 sono esplicate dagli avvocati dello Stato che alla data di entrata in vigore della legge stessa rivestano la soppressa qualifica di vice avvocato generale dello Stato.

Art. 30.

Gli avvocati dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di sostituto avvocato, vice avvocato, sostituito avvocato generale e vice avvocato generale dello Stato.

I procuratori dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di procuratore aggiunto, sostituto procuratore, procuratore capo e procuratore capo con quattro anni di anzianità.

Tutte le disposizioni di legge e di regolamento attualmente vigenti che a qualsiasi effetto contemplano le qualifiche soppresse con la presente legge debbono intendersi riferite agli avvocati ed ai procuratori dello Stato che abbiano conseguito almeno la classe di stipendio corrispondente.

Art. 31.

La prima elezione per la composizione del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato deve essere indetta dall'avvocato generale, a norma del secondo comma dell'articolo 22, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

I posti lasciati liberi dagli avvocati e procuratori dello Stato collocati a riposo in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del relativo ruolo.

Art. 33.

Le assegnazioni del personale dei ruoli unici a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sono disposte con precedenza per le esigenze dell'Avvocatura dello Stato fino ad un contingente di 190 unità, anche oltre il limite degli organici.

Art. 34.

La misura del concorso delle regioni, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 10, nelle spese sostenute dallo Stato per il potenziamento degli organici e dei servizi dell'Avvocatura dello Stato in relazione all'esercizio della consulenza e del patrocinio in favore delle regioni, è determinata, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Fino a quando non sarà emanato il provvedimento di cui al precedente comma, le regioni concorrono nelle spese per trasferte e per prestazioni straordinarie del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284, che si rendano necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse delle regioni.

La liquidazione delle spese di cui al comma precedente è deliberata dalla giunta regionale, d'intesa con l'avvocato distrettuale dello Stato.

Art. 35.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 36.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1979.

All'onere derivante dalla sua applicazione, valutato per l'anno 1979 in lire 250 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO
DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

Qualifiche	Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato	1
Avvocati dello Stato	259
Procuratori dello Stato	50
	310

TABELLA *B*

TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO AI MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

Avvocato generale dello Stato	Procuratore generale della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla 4ª classe di stipendio	Presidente di sezione della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla 3ª classe di stipendio	Consigliere di cassazione
Avvocato dello Stato alla 2ª classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 4ª classe di stipendio	Consigliere di corte d'appello
Avvocato dello Stato alla 1ª classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 3ª classe di stipendio	Giudice di tribunale
Procuratore dello Stato alla 2ª classe di stipendio	Aggiunto giudiziario
Procuratore dello Stato alla 1ª classe di stipendio	Uditore giudiziario, dopo sei mesi dalla nomina

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1979, n. 104.

Autorizzazione all'Accademia spoletina, in Spoleto, ad accettare un legato.

N. 104. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'Accademia spoletina, in Spoleto (Perugia), viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Remo Stefanelli con testamento olografo pubblicato in data 18 settembre 1973, numero 112866/9835 di repertorio a rogito dott. Filomena Vinci, notaio in Spoleto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1979
Registro n. 4 *Beni culturali, foglio n.* 309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. 105.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Matteo apostolo, SS. Martino e Quirico e S. Gregorio Magno, in Fermo.

N. 105. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo 28 ottobre 1975, integrato con dichiarazione 5 aprile 1976, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Matteo apostolo, SS. Martino e Quirico e S. Gregorio Magno, tutte in Fermo (Ascoli Piceno)

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1979
Registro n. 7 Interno, foglio n. 201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. **106**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giustina e di S. Stefano protomartire, in Langhirano.

N. 106. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° gennaio 1978, n. 719, integrato con dichiarazione 27 febbraio 1978, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giustina, in frazione Cattabiano del comune di Langhirano (Parma), e di S. Stefano protomartire, in frazione Quinzano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1979
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. **107**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Salvatore al Fondo Gesù, in Crotone.

N. 107. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Crotone 1° ottobre 1975, integrato con due dichiarazioni 1° dicembre stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia del SS. Salvatore al Fondo Gesù, in Crotone (Catanzaro), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale del SS. Salvatore nello stesso comune e all'incorporazione del relativo territorio nella limitrofa parrocchia di S. Dionigi.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1979
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 199

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1978.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del XXX anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1978, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 1978, di un francobollo celebrativo del XXX anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1440 del 14 giugno 1978;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo del XXX anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana, nel valore da L. 170.

Detto francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 50,8; formato stampa: mm 26 × 46,8; dentellatura: 13 ¼ × 14; tiratura: dieci milioni di esemplari; colori: policromia, ottenuta con tre colori offset ed un colore calcografico; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce la parte iniziale e finale della « Costituzione della Repubblica italiana », su di un fondo tricolore.

Nella vignetta è posta, in colore azzurro, la leggenda « XXX DELLA COSTITUZIONE »; quindi, l'indicazione del valore, « L. 170 » e la parola « ITALIA ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1978

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

Il Ministro del tesoro
PONDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1979
Registro n. 8 *Poste, foglio n.* 168

(3299)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Branova », nella confezione flacone da cc 200 di soluzione sciroppo + tappo contenitore da g 1 di granulato della ditta Laboratori prodotti biologici Braglia, in Cinisello Balsamo. (Decreto di revoca n. 5423/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 10 ottobre 1964, 23 ottobre 1967 e 19 novembre 1974, con i quali venne registrata al n. 20410 la specialità medicinale denominata « Branova », nella confezione flacone da cc 200 di soluzione sciroppo + tappo contenitore da g 1 di granulato, a nome della ditta Laboratori prodotti biologici Braglia, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori, 54, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che l'associazione presente nella suddetta specialità medicinale è da considerarsi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Branova », nella confezione flacone da cc 200 di soluzione sciroppo + tappo contenitore da g 1 di granulato, registrato al n. 20410 in data 10 ottobre 1964, 23 ottobre 1967 e 19 novembre 1974, a nome della ditta Laboratori prodotti biologici Braglia, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori, 54.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3243)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1979.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche, preparati galenici e specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Farmaceutici Geymonat S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5050 in data 7 luglio 1972 la ditta Farmaceutici Geymonat S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torre Pellice (Torino), via Filatoio, 12, specialità medicinali biologiche, preparati galenici nelle forme in sciroppi, compresse, boli gomma, soluzioni, emulsioni, fiale, suppositori, pomate e confetti nonché specialità medicinali chimiche purché registrate;

Vista la lettera in data 27 settembre 1978, con la quale la ditta rinuncia alla citata autorizzazione per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, alla ditta Farmaceutici Geymonat S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche, preparati galenici, specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Torre Pellice (Torino), via Filatoio, 12, concessa con decreto ministeriale n. 5050 in data 7 luglio 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 8 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3293)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1979.

Tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti ed aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il tasso di riferimento da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici o stampatrici, è stato stabilito nella misura del 15,95 per cento;

Visto il decreto del 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1977, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 52, con il quale il tasso predetto è stato rideterminato nella misura del 15,80 per cento;

Visto il decreto del 30 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1977, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 132, con il quale il tasso medesimo è stato ulteriormente variato al 15,90 per cento;

Visto il decreto del 31 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 213, con il quale il tasso è stato variato al 15,80 per cento;

Visto il decreto del 6 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 83, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,75 per cento;

Visto il decreto del 12 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1978, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 307, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,55 per cento;

Visto il decreto del 10 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1978, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 29, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,50 per cento;

Visto il decreto del 23 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1978, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 317, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,40 per cento;

Visto il decreto dell'11 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 222, con il quale il predetto tasso è stato ulteriormente variato al 15,25 per cento;

Visto il decreto n. 247383 del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale viene fissato nella misura del 15,35% il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria (sostitutive di quelle contemplate nella legge n. 1063);

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere sui finanziamenti già concessi ai sensi della cessata legge n. 1063 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre adeguare ulteriormente il tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nella misura del 15,35 per cento annuo.

Il predetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito stipulate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da stipulare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto, si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispongono i precedenti decreti del 22 giugno 1977, del 30 giugno 1977, del 31 agosto 1977, del 6 dicembre 1977, del 12 aprile 1978, del 10 giugno 1978 del 23 ottobre 1978 e dell'11 dicembre 1978 citati in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1979
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 8

(3315)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Istituto nazionale chimico biologico Biofire, in Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4779 in data 27 agosto 1970 la ditta Istituto nazionale chimico biologico Biofire fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, viale Giustiniano Imperatore, 15/A, specialità medicinali chimiche biologiche purché registrate e preparati galenici nelle forme farmaceutiche di preparati iniettabili, fiale liofilizzate, sciroppi, soluzioni, supposte, pomate, compresse e confetti;

Vista la lettera in data 27 giugno 1978, con la quale la ditta rinuncia alla citata autorizzazione per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta della ditta Istituto nazionale chimico biologico Biofire l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma, viale Giustiniano Imperatore n. 15/A, concessa con decreto ministeriale n. 4779 in data 27 agosto 1970.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3295)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto in data 17 novembre 1978, con il quale le elezioni stesse venivano indette per il giorno 25 marzo 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche al regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione e organi similari;

Visto il telegramma n. 755 del 22 febbraio 1979, con il quale la Presidenza del Consiglio, per consentire il superamento delle difficoltà derivanti dall'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica per l'immediata, successiva, decorrenza dei termini per la presentazione delle liste elettorali, ha fissato al 18 novembre 1979 la nuova data delle elezioni;

Decreta:

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della sanità, già indette per il giorno 25 marzo 1979, si svolgeranno il giorno 18 novembre 1979 dalle ore 8 alle ore 20 e il giorno successivo alle ore 8 alle ore 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3291)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1979.

Competenza per materia dei titolari degli uffici consolari di 2ª categoria in Hakodate e in Fukuoka (Giappone).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978, n. 963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1979, con il quale l'agenzia consolare di 2ª categoria in Hakodate (Giappone) viene elevata a consolato di 2ª categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978, n. 966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 21 febbraio 1979, con il quale viene istituito in Fukuoka (Giappone) un consolato di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

I titolari degli uffici consolari di 2ª categoria in Hakodate e in Fukuoka (Giappone), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari previste dall'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, limitatamente a:

ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Tokyo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

rilascio di certificati di esistenza in vita;

rinnovo dei passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Tokyo;

tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza dei suddetti titolari sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Tokyo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1979

Il Ministro: FORLANI

(3151)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1977, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle gelate del 18 aprile 1977, verificatesi nella provincia di Taranto e sono state delimitate le zone più gravemente colpite;

Vista la richiesta della regione Puglia del 29 settembre 1977, con la quale viene chiesto l'ampliamento della delimitazione delle zone colpite dalla gelata del 18 aprile 1977;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 16 luglio 1977, citato in narrativa, si delimitano le altre zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione, non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Taranto - gelata del 18 aprile 1977:

comune di Grottaglie - per i fogli di mappa numeri 43, 68;

comune di Manduria - per il foglio di mappa n. 62;

comune di Lizzano - per il foglio di mappa n. 1;

comune di Martina Franca - per i fogli di mappa numeri 5, 6, 7, 42, 48, 79, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 153, 171, 193, 194, 195, 197, 27, 199, 200, 203, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 237, 241;

comune di Taranto - sez. A - per i fogli di mappa numeri 152, 153, 155, 156, 157, 160, 220.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

(3201)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1979.

Competenza per materia dei titolari degli uffici consolari di seconda categoria in Bristol, Cardiff e Hitchin (Gran Bretagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 dell'11 agosto 1978, con il quale è stata istituita a Bristol (Gran Bretagna) un'agenzia consolare di seconda categoria;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 19 settembre 1978, con il quale è stata istituita a Cardiff (Gran Bretagna) un'agenzia consolare di seconda categoria;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale veniva istituita a Hitchin (Gran Bretagna) un'agenzia consolare di seconda categoria;

Decreta:

Articolo unico

I titolari degli uffici consolari di seconda categoria in Bristol, Cardiff e Hitchin (Gran Bretagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari previste dall'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Londra;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza dei suddetti titolari sono esercitate dal consolato generale d'Italia in Londra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1979

Il Ministro: FORLANI

(3296)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Veneto.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Veneto, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Veneto provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Belluno - grandinate del 22 luglio, 6, 30 agosto 1978;

Padova - tromba d'aria del 22 maggio 1978; grandinate del 22 giugno, 6, 21 luglio, 5, 7, 13 agosto 1978;

Rovigo - grandinate dell'11 maggio, 21 luglio, 13, 17, 30 agosto, 19 settembre 1978;

Venezia - grandinate del 14 luglio, 5, 7, 8, 26 agosto, 19 settembre 1978;

Treviso - grandinate del 9, 16, 31 maggio, 24, 25 giugno, 6, 19 luglio, 5, 9, 28 agosto 1978;

Vicenza - grandinate dell'11 giugno, 8, 19, 21 luglio, 7, 13, 30 agosto 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

(3203)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore dal 1° aprile al 31 dicembre 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono stabilite le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979, che all'art. 41 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro del tesoro di emettere, per l'anno finanziario 1979, buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato, e di autorizzare, eccezionalmente, il rimborso anticipato, degli stessi;

Considerato che occorre fissare le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1979;

Decreta:

L'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 9 gennaio 1979 indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1979
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 203

(3368)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 499/79 della commissione, del 15 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 500/79 della commissione, del 15 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 501/79 della commissione, del 15 marzo 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 502/79 della commissione, del 15 marzo 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Decisione n. 503/79/CECA della commissione, del 14 marzo 1979, che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 504/79 della commissione, del 15 marzo 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli (da pioggia e da sole), ecc., della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 505/79 della commissione, del 15 marzo 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 506/79 della commissione, del 15 marzo 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 507/79 della commissione, del 15 marzo 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Informazione sulla data di entrata in vigore della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale.

Pubblicati nel n. L 66 *del* 16 *marzo* 1979.

(61/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Eureka - Fonte della Madonnina » di Corigliano d'Otranto

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1828, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Eureka-Fonte della Madonnina » di Corigliano d'Otranto (Lecce).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2819)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Valbina » di Donato Biellese

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1801, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Valbina » di Donato Biellese (Vercelli).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2820)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Motette » di Scheggia

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1802, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Motette » di Scheggia (Perugia).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2821)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « San Vigilio » di Merano

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1803, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « San Vigilio » di Merano (Bolzano).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2822)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Stella alpina » di Mojo de' Calvi

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1839, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Stella alpina » di Mojo de' Calvi (Bergamo).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2823)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Sorgente Pergoli di Tabiano » di Salsomaggiore

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1842, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Sorgente Pergoli di Tabiano » di Salsomaggiore (Parma).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2824)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Lizzarda » di Recoaro Terme

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1841, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Lizzarda » di Recoaro Terme (Vicenza).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2825)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Terziana » di Terzo d'Aquileia

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1840, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Terziana » di Terzo d'Aquileia (Udine).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2826)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Vitologatti » di Salerno

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1836, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Vitologatti » di Salerno.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2827)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Cintoia » di Greve

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1838, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Cintoia » di Greve (Firenze).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2828)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 5 aprile 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,45	841,45	841,40	841,45	841,50	841,40	841,55	841,45	841,45	841,45
Dollaro canadese	730,35	730,35	730,50	730,35	730,25	730,30	730,80	730,35	730,35	730,35
Marco germanico	440,61	440,61	446,55	440,61	446,65	446,60	446,58	440,61	440,61	446,60
Fiorino olandese	414,50	414,50	414,50	414,50	414,65	414,45	414,64	414,50	414,50	414,50
Franco belga	28,225	28,225	28,23	28,225	28,25	28,20	28,225	28,225	28,225	28,22
Franco francese	194,59	194,59	194,80	194,59	194,65	194,55	194,64	194,59	194,59	194,60
Lira sterlina	1740,25	1740,25	1740 —	1740,25	1740,22	1740,20	1740,65	1740,25	1740,25	1740,25
Lira irlandese	1717,10	1717,10	1718 —	1717,10	1719,22	—	1716 —	1717,10	1717,10	—
Corona danese	160,66	160,66	160,75	160,66	160,65	160,65	160,65	160,66	160,66	160,65
Corona norvegese	164,37	164,37	164,50	164,37	164,50	164,35	164,35	164,37	164,37	164,37
Corona svedese	192,23	192,23	192,50	192,23	192,30	192,20	192,25	192,23	192,23	192,25
Franco svizzero	492,94	492,94	493,50	492,94	493,55	492,90	493,05	492,94	492,94	492,95
Scellino austriaco	60,841	60,841	60,90	60,841	60,90	60,80	60,879	60,841	60,841	60,85
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,40	17,50	17,40	17,45	17,36	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	12,342	12,342	12,35	12,342	12,35	12,30	12,35	12,342	12,342	12,35
Yen giapponese	3,922	3,922	3,93	3,922	3,92	3,90	3,921	3,922	3,922	3,92

Media dei titoli del 5 aprile 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	66,650
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,925
» 5,50 % » » 1968-83	86,400
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	78,375
» 6 % » » 1972-87	77,025
» 9 % » » 1975-90	83,950
» 9 % » » 1976-91	84,150
» 10 % » » 1977-92	88,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,750
» » » » 1- 1-1978/80	100,775
» » » » 1- 3-1978/80	100,775
» » » » 1- 6-1978/80	100,700
» » » » 1- 8-1978/80	100,700
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,650
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,200
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,050
» » » 10 % 1- 1-1981	97,025
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,800
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,250
» » » 12 % 1- 4-1982	98,900
» » » 13 % 1-10-1983	97,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,50
Dollaro canadese	730,575
Marco germanico	446,596
Fiorino olandese	414,57
Franco belga	28,223
Franco francese	194,615
Lira sterlina	1740,45
Lira irlandese	1716,55
Corona danese	160,655
Corona norvegese	164,37
Corona svedese	192,24
Franco svizzero	492,995
Scellino austriaco	60,86
Escudo portoghese	17,43
Peseta spagnola	12,346
Yen giapponese	3,921

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a novanta posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1972, n. 194;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1975, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 486;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Tenuto conto delle detrazioni e delle riserve da effettuare per gli aventi diritto;

Ravvisata l'opportunità di determinare l'aliquota dei posti da destinare a pubblico concorso nella carriera esecutiva sulla base di centotrenta disponibilità, attualmente esistenti in organico;

Tenuto conto in particolare che nelle predette disponibilità sono compresi quarantotto posti resisi disponibili a seguito di rinuncia alla nomina nei ruoli di questo Ministero di altrettanti sottufficiali delle Forze armate passati all'impiego civile e che detti posti sono tutti da destinare, a termini del quarto comma dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a concorso esterno (decreto ministeriale 26 giugno 1978, n. 2350, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1978, registro n. 453 Esteri, foglio n. 234 e decreto ministeriale 16 novembre 1978, n. 4003, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1978, registro n. 460 Esteri, foglio n. 56);

Considerato che di conseguenza l'aliquota di 1/3 da riservare al passaggio di sottufficiali all'impiego civile dovrà computarsi sulle restanti ottantadue vacanze per cui il numero dei posti da assegnare ai sottufficiali ammonta a ventisette unità;

Tenuto conto delle detrazioni da effettuare a termini dello art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a novanta posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva così ripartiti: venti posti riservati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa; settanta posti riservati alla specializzazione di copia e stenografia.

Qualora i candidati idonei in una delle due specializzazioni messe a concorso siano in numero inferiore al numero dei posti riservati nella medesima specializzazione, i posti non utilizzati possono andare ad incremento dell'altra specializzazione secondo l'ordine di merito derivante dai punteggi riportati dai candidati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35.

Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonchè dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi dal Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e della amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro e non oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica anche se l'aspirante risiede allo estero.

Circa la data di ricevimento della domanda verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri su ogni documento.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i 35 anni deve indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero o i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio posseduto, di cui al punto 3) dello art. 2 del bando, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 9, che diano luogo a preferenza o precedenza;

10) la lingua, fra quelle elencate al successivo art. 4, in cui intenda svolgere la prova;

11) per quale o quali delle specializzazioni di cui all'art. 1 intenda concorrere;

12) se intenda servirsi, per la prova di dattilografia delle macchine da scrivere a disposizione dell'amministrazione o preferisca usufruire della propria;

13) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato: nel primo caso dovrà comunicare il nome, cognome, la data e il luogo di nascita e il domicilio del coniuge nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Qualora l'aspirante si trovi all'estero la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Per il dipendente statale, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta legale, con data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualunque clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale, dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, alla quale spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 4.

Gli esami consistono per tutti i candidati, in due prove scritte, in una prova pratica e in una prova orale.

Le prove scritte sono le seguenti:

1) svolgimento di un tema su argomento di attualità;

2) traduzione in italiano (con l'uso del vocabolario) da una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, spagnolo e tedesco;

3) la prova pratica di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

La prova orale consiste per tutti i candidati in un colloquio su un argomento di attualità nonchè su elementi di ordinamento dello Stato e di archivistica, mirante a saggiare la capacità di giudizio del candidato e la relativa preparazione. Essa comprende l'esame di lingua che consiste, prevalentemente in una conversazione nella lingua scelta dal candidato per la prova scritta.

Inoltre ai fini delle specializzazioni previste dall'art. 1 del presente bando di concorso, vengono aggiunte le seguenti prove speciali e cioè:

a) per i soli candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa: una prova pratica consistente nella tenuta di registri contabili e di cassa e una prova orale su nozioni di contabilità di Stato e di calcolo computistico;

b) per i soli candidati alla specializzazione di copia e stenografia: una prova pratica di dattilografia consistente nella copiatura di un brano, alla velocità di 250 battute al minuto, per la durata di dieci minuti; una prova pratica di stenografia consistente in un dettato di cinque minuti alla velocità di 80 parole al minuto; il concorrente dispone di quarantacinque minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato.

Art. 5.

Il punteggio per ogni prova è espresso in decimi.

Alla prima prova scritta (tema) comune a tutti i candidati è attribuito il coefficiente 1.

Alla seconda prova scritta (traduzione) ed alla prova pratica di dattilografia (estetica), comuni a tutti i candidati, è attribuito il coefficiente 1 ½.

A ciascuna delle prove pratiche speciali ed alle prove orali comuni e speciali, è attribuito il coefficiente 2.

I candidati alla specializzazione di archivio collaborazione contabile e amministrativa devono riportare, per essere ammessi alle prove orali (comune e speciale) un punteggio complessivo minimo di quarantadue punti, fermo restando il minimo di cinque punti per ciascuna prova, salvo la prova speciale per la quale è richiesto un minimo di sei punti.

I candidati alla specializzazione di copia e stenografia dovranno riportare, per essere ammessi alla prova orale comune, un punteggio complessivo minimo di cinquantasei punti, fermo restando il minimo di cinque punti per ciascuna delle prove e quello di sei punti per le prove speciali. Per i predetti, il punteggio minimo di sei è richiesto anche per la prova comune pratica di dattilografia.

Per essere dichiarato idoneo, in relazione alla specializzazione richiesta, il concorrente deve avere riportato un punteggio complessivo non inferiore a sessantasei e non meno di sei punti nella prova orale comune ed in quella orale speciale, ove esistente.

Per il punteggio complessivo, si intende la somma dei voti riportati nelle singole prove, moltiplicati per i relativi coefficienti.

Art. 6.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di ambasciata in servizio o a riposo che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato, di un docente abilitato all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.

I candidati dispongono di otto ore per la prova scritta consistente nello svolgimento di un tema su argomento di attualità e di quattro ore per la prova scritta di lingua.

Per la prova pratica comune di dattilografia e per le due prove pratiche speciali di dattilografia e di stenografia i candidati dispongono del tempo indicato per ciascuna di esse al precedente art. 4.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata su prescritto foglio di carta legale) provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 8.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove scritte, le quali, di norma, si svolgono in giorni successivi.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e in quelle pratiche, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 9.

I concorrenti, inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni titoli di preferenza o di precedenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e di coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre a seconda delle Forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta legale di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta legale, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina in carta legale rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta legale, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta legale del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta legale rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio; nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è vedovo od orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta legale dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta legale. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta legale, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) i mutilati e gli invalidi civili devono presentare un attestato, in carta legale, rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale o dalla commissione sanitaria regionale di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta legale rilasciata dalla competente autorità militare. Tale titolo di preferenza opera, per effetto dell'art. 1 della richiamata legge 9 dicembre 1977, n. 903, esclusivamente a parità di merito tra candidati di sesso maschile;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta legale, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo presso detto Ministero per non meno di un anno.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'amministrazione dello Stato, e che non si trovano nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi dal Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta legale rilasciata dalla competente autorità.

Art. 10.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Detta graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Qualora il candidato abbia concorso per tutte e due le specializzazioni riportando l'idoneità in entrambe, ai fini della attribuzione della specializzazione nonchè del punteggio complessivo si terrà conto dei soli punti conseguiti nelle prove relative alla specializzazione per la quale ha dichiarato di optare. La dichiarazione di opzione deve essere fatta a pena di de-

cadenza entro sette giorni dal termine dei lavori della commissione, oppure, se successiva, dalla data di pubblicazione dei punteggi complessivi conseguiti dai candidati nell'albo della Direzione generale del personale del Ministero degli affari esteri. In mancanza, l'opzione si considera esercitata a favore della specializzazione in relazione alla quale il candidato abbia riportato la migliore utile collocazione in graduatoria.

A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di 35 anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta legale,

4) certificato in carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta legale rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 12.

Il Ministro degli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel Foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri e di tale comunicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione alle riserve di posti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Qualora i candidati idonei in una specializzazione siano in numero inferiore alla proporzione suddetta, i posti non utilizzati possono essere conferiti ai candidati idonei nell'altra specializzazione secondo l'ordine di merito indicato al secondo comma dell'art. 1.

Art. 13.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, coadiutori in prova nella carriera esecutiva per prestare il servizio stabilito dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1979
Registro n. 463 Esteri, foglio n. 298

PROGRAMMA DI ESAME

A. — PROVE SCRITTE

1) Un tema su argomento di attualità.

2) Traduzione in italiano (con uso del vocabolario) in una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

B. — PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

C. — PROVA ORALE COMUNE

La prova orale consiste in un colloquio su un argomento di attualità, nonchè sui seguenti elementi di:

Nozioni generali sull'ordinamento dello Stato; archivistica:.

Titolario: definizione del titolario e delle voci principali nelle quali esso si articola: titolo, classe e sottoclasse e sua applicazione nelle operazioni del carteggio.

Registrazione degli atti:

definizione e schema di registri di protocollo per l'arrivo e la partenza: modalità di registrazione delle carte: come si evidenzia l'avvenuta registrazione, sia in arrivo che in partenza. La prova può comprendere un esperimento pratico di archivistica consistente nel:

a) riordinare la corrispondenza contenuta in un fascicolo, suddividendola per materia ed inserendola per ordine cronologico in appositi fascicoli;

b) registrare la corrispondenza in arrivo e in partenza;

c) individuare e formulare l'oggetto di alcuni documenti.

L'esame orale di lingua consiste prevalentemente in una conversazione nella lingua scelta dal candidato per la prova scritta.

Per i soli candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa vengono aggiunte le due seguenti prove speciali:

una prova pratica consistente nella tenuta di registri contabili e di cassa;

una prova orale su nozioni di contabilità di Stato e di calcolo computistico:

Numeri decimali e numeri complessi.

Sistemi di misure: decimale, americano.

Moneta: concetto della moneta. Parità monetaria: concetto e distinzioni.

Conti correnti. Interesse. Estratto conto.

I beni dello Stato.

Bilancio di previsione; classificazione delle entrate e delle spese.

Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Ordini di accreditamento.

Il controllo della spesa.

Conti giudiziali e conti amministrativi.

Per i soli candidati alla specializzazione di copia e stenografia vengono aggiunte le due seguenti prove speciali:

una prova pratica di dattilografia consistente nella copiatura di un brano, alla velocità di 250 battute al minuto, per la durata di dieci minuti;

una prova pratica di stenografia consistente in un dettato di cinque minuti alla velocità di 80 parole al minuto; il concorrente dispone di quarantacinque minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione esterica, del brano dettato.

(3253)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche destinate all'abbellimento della sede della direzione generale.

Art. 1.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato - Direzione generale - ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la sistemazione decorativa della parete destra, limitatamente alla parte a sinistra della esistente porta, dell'atrio dell'ingresso principale della Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma, via della Luce, 34 A/*bis*.

Per partecipare al concorso occorre possedere il solo requisito della cittadinanza italiana.

Art. 2.

L'opera consiste nella ideazione e realizzazione della sistemazione decorativa della parte di parete detta all'art. 1, delle dimensioni di circa metri 3 × 3,60.

L'opera deve contenere, come elemento precipuo, l'immagine di un leone con stemma MS che si richiami in maniera significativa a quello raffigurato sul pacchetto di sigarette tipo MS.

Il materiale da usare potrà essere: legno, metallo, ceramica a scelta dell'artista.

Dovrà essere presentato un bozzetto a colori della composizione in scala 1:10 e quanto altro possa servire alla migliore illustrazione dell'opera.

Il compenso per la realizzazione dell'opera di cui all'art. 1 del presente bando è fissato in L. 20.000.000 (lire ventimilioni).

Art. 3.

Ogni bozzetto di cui all'art. 2 dovrà essere firmato ed accompagnato da una dichiarazione, pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 2.000, la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di aver preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovrà essere eseguita l'opera e che il compenso per l'esecuzione di essa viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Il bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: « Concorso per la sistemazione decorativa della parete destra dell'atrio dell'ingresso principale della Direzione generale dei monopoli di Stato ».

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Via della Luce 34 A/*bis* - Roma, entro e non oltre le ore 12 del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, esclusi gli elaboratori non rispondenti ai requisiti prescritti dal bando, prescegliera il bozzetto ritenuto più idoneo.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti, nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Allo stesso verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera di impegno, il compenso di L. 20.000.000 (lire ventimilioni) per la realizzazione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera di impegno.

La riproduzione dell'opera premiata e realizzata, o parte di essa, potrà essere utilizzata dall'amministrazione a sua discrezione.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori degli elaborati non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opera diversa da quella del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso unitamente ai bozzetti di cui al terzo comma dell'art. 4.

Decorsa tale scadenza, l'Amministrazione dei monopoli di Stato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Quello prescelto rimarrà, invece, di proprietà dei monopoli di Stato.

Art. 8.

Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Allo stesso sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera di impegno, nella quale verranno anche indicati il termine di ultimazione e le modalità di pagamento.

Art. 9.

I concorrenti potranno assumere presso il servizio costruzioni e lavori della Direzione generale dei monopoli di Stato tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e potranno, altresì, richiedere copia del disegno del leone raffigurato sul pacchetto tipo « MS », nonché degli altri relativi all'ambiente nel quale l'opera dovrà essere realizzata.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

Sul pagamento in unica soluzione sarà trattenuta dall'amministrazione una aliquota pari al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale che sarà devoluta dalla stessa amministrazione all'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e scultori, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1282.

Roma, addì 31 marzo 1979

p. *Il Ministro*: CREMONA

(3303)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Agrigento

Il medico provinciale informa che con decreto 16 marzo 1979, n. 1462, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche di nuova istituzione:

comune di Favara - sede 6ª urbana;
comune di Favara - sede 7ª urbana;
comune di Palma di Montechiaro - sede 5ª urbana.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30 giugno 1979.

(3307)

OSPEDALE « MARIA VITTORIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente dell'istituto di odontoiatria, stomatologia e chirurgia maxillo-facciale;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di oculistica;

due posti di assistente di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ripartizione personale dell'ente in Torino.

(1101/S)

OSPEDALI DI GORGONZOLA E MELZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(1088/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « C. CANTU' » DI ABBIATEGRASSO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(1087/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(1095/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino).

(1096/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di medicina nucleare riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(1097/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso ad un posto di assistente di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(1098/S)

OSPEDALE TRAUMATOLOGICO E ORTOPEDICO DI PALERMO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(1093/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1085/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(1089/S)

OSPEDALE « S. ROCCO » DI GALLIATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Galliate (Novara).

(1086/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dermatologo;
un posto di assistente della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova.

(1100/S)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente neuroradiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente neuroradiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio concorsi) dell'ente in Napoli.

(1081/S)

OSPEDALE CIVILE « B. V. DELLE GRAZIE » DI LATISANA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Latisana (Udine).

(1082/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI S. MINIATO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Miniato (Pisa).

(1083/S)

OSPEDALE «F. PISPICO» DI POGGIARDO

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(1099/S)

OSPEDALE DELL'AMIATA EST DI ABBADIA S. SALVATORE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

(1084/S)

OSPEDALE «DI VENERE» DI BARI CARBONARA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di nefrologia ed emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di nefrologia ed emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(1094/S)

OSPEDALI DI PISA

Concorso ad un posto di assistente medico addetto alla sezione di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto alla sezione di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(1092/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790990)